



# Comune di San Gregorio di Catania

- Città Metropolitana di Catania -

Piazza Marconi, 11

95027 - San Gregorio di Catania (CT)



## ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N° 9 DEL 18-03-2024

OGGETTO: Parziale modifica all'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 8 del 14-03-2024 "interventi volti a prevenire, fronteggiare e contrastare il rischio d'incendi boschivi e d'interfaccia per il periodo inerente l'estate 2024",

### IL SINDACO

QUALE AUTORITÀ COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Ai sensi dell'Art 54, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000

#### RICHIAMATA:

- l'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 8 del 14-03-2024;
- La Legge di stabilità regionale 2024-2026, Art. 15 Rafforzamento delle misure antincendio, Co. 2. (Entro il termine di cui al comma 1 [15 marzo di ogni anno], i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale).

#### PRESO ATTO:

- del Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente (D.A. n. 114/GAB del 15-03-2024), dove al punto 1 sancisce che "la stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre";

#### RITENUTO:

- necessario, nell'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

#### VISTO:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 ("*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*") ed in particolare gli artt. 50 e 54, (*Competenze del sindaco e Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale*);
- richiamati gli atti normativi citati nell'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 8 del 14-03-2024;

### ORDINA

**la parziale modifica dell'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 8 del 14-03-2024, che cita il periodo compreso tra il 15 giugno 2024 e il 15 ottobre 2024, come periodo di rispetto per la stagione antincendio boschivo, che con la presente ordinanza è da intendersi modificato con quello decorrente dal 15 maggio 2024 e fino al 31 ottobre 2024 e pertanto a tale periodo sono da adeguare gli obblighi e i divieti, anche al fine dell'attività sanzionatoria.**

#### ▪ DECORRENZA E VALIDITÀ

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 31/10/2024, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art. 1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

#### ▪ COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

Chi avvista un incendio deve darne immediata comunicazione al numero di emergenza unico europeo (NUE) 112 o ai Vigili del Fuoco (095 724 8111) o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale (1515) o alla Polizia Locale (095 7219 127 - 095 7219 157 - 095 7219 132) o alla Stazione Carabinieri San Gregorio di Catania (095 524396), fornendo le indicazioni necessarie per la sua localizzazione.

Inoltre i cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare al competente servizio comunale eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, potranno compilare un apposito

modulo reperibile presso l'U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico o presso il Comando di Polizia Locale, (Piazza Marconi 11), non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità dei proprietari delle aree interessate e i recapiti degli stessi, al fine di agevolare i relativi adempimenti.

Le segnalazioni potranno pervenire presso:

- l'U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico;
  - il Comando di Polizia Locale;
- o a mezzo posta elettronica agli indirizzi:
- Email: [poliziamunicipale@comune.sangregoriocatania.ct.it](mailto:poliziamunicipale@comune.sangregoriocatania.ct.it);
  - Pec: [comune.sangregorio.ct@anutel.it](mailto:comune.sangregorio.ct@anutel.it);

#### ▪ **ORGANI INCARICATI DELL'ESECUZIONE**

Gli Ufficiali e gli Agenti, di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Locale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza, in particolare il Comando di Polizia Locale è incaricato dell'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art. 14 della Legge n. 689 del 1981.

#### ▪ **PUBBLICIZZAZIONE**

Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità con pubblicazione nel sito istituzionale e:

- ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009, il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente a cura dell'Ufficio Segreteria ai fini della pubblicità legale;
- ai sensi dell'art. 18 della Legge Reg. 22/2008, come modificata dall'art. 6 della Legge Reg. 11/2015, il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione amministrazione aperta del sito informatico dell'Ente a cura dell'Ufficio Segreteria ed ai fini della pubblicità.

Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze, alla Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo, al Servizio Regionale di Protezione Civile per la provincia di Catania (Sant'Agata li Battiati), alla Città Metropolitana di Catania, alla locale Stazione Carabinieri, al Corpo Forestale della Regione Siciliana – Distaccamento di Zafferana Etnea, al locale Comando Polizia Locale, nonché ai Comandi di Polizia Locale dei Comuni vicini.

#### ▪ **DECORRENZA E VALIDITÀ**

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 31/10/2024, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art. 1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.



**IL SINDACO**  
**Geom. Sebastiano Sgroi**